
Insomma, un Ente nazionale (una sorta di Inps) che incorpori, in autonomia, tutte le casse con i loro ordinamenti specifici. E che inculchi in questi lavoratori una cultura della solidarietà. I loro gruppi dirigenti dovrebbero capire che il loro mondo è cambiato per sempre. Hanno sperato che il rapporto tra contribuenti attivi e pensioni rimanesse positivo per sempre (come è stato in passato consentendo così ai pensionati attuali di avvalersi di anni di saldi attivi per ottenere discreti trattamenti, nonostante il versamento di una contribuzione di ridotta entità). Ora si scopre che il futuro sarà diverso e che tanti contribuenti di domani non saranno in condizione di fare la loro parte.

1.3 La sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti ex D. Lgs. 509/94

di Massimo Angrisani ³

Risulta oramai generalmente riconosciuto che il principale problema delle vecchie Casse di previdenza dei liberi professionisti è, quasi sempre, la loro sostenibilità finanziaria. In tali Casse, infatti, per lungo tempo sono state promesse prestazioni pensionistiche troppo elevate rispetto ai contributi richiesti agli iscritti, fatto questo che ha ingenerato un debito previdenziale ben superiore agli accantonamenti patrimoniali.

Le vecchie Casse di previdenza sono

state privatizzate con il D. Lgs. 509/94 che le ha trasformate in Enti con personalità giuridica di diritto privato. Tuttavia queste svolgono attività di natura pubblica come attestato dagli obblighi di iscrizione e contribuzione a carico del libero professionista (vedi art. 1, comma 3 D. Lgs. 509/94, obblighi confermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 248/97).

La natura privatistica di questi Enti è stabilita dal decreto istitutivo che, in particolare, sancisce l'impossibilità di usufruire di contributi pubblici, prevedendo le procedure di commissariamento e di liquidazione coatta amministrativa in caso di disavanzo economico-finanziario dell'Ente e della persistenza dello stesso. La sostenibilità di tali Enti è basata sulla modalità di gestione finanziaria adottata che, data la normativa vigente, è sostanzialmente a ripartizione, cioè si fa fronte alla spesa corrente utilizzando i contributi correnti.

Una gestione di questo tipo, fondata sulla solidarietà intergenerazionale (i giovani pagano con i loro contributi le pensioni dei loro padri), può essere attuata in un'ottica di adeguatezza della prestazione e di equità intergenerazionale – cioè di una sostanziale stabilità a livello individuale nel corso del tempo del rapporto tra contributi versati e pensione percepita – solo in presenza di un rapporto tra attivi e pensionati sufficientemente alto e stabile nel tempo.

La maggior parte delle Casse presenta

³ Massimo Angrisani è Professore ordinario di Tecnica attuariale delle Assicurazioni sociali all'Università 'La Sapienza' di Roma.

una situazione demografica che è ben lontana dal configurare una stabilità futura del rapporto tra le due anzidette collettività, che attualmente risulta, in generale, elevato.

In funzione di tale previsione, al fine di rendere tali sistemi previdenziali sostenibili, adeguati in termini di prestazioni ed equi in senso intergenerazionale, è necessario provvedere a una parziale copertura del debito pensionistico maturato attraverso la creazione di una consistente riserva patrimoniale.

Lo scrivente ha proposto già da diversi anni una forma di gestione finanziaria di tipo non standard che prevede la creazione di una riserva a parziale copertura delle prestazioni future. Questa è definita *riserva differenziale* in quanto provvede alla copertura non dell'intero debito previdenziale del sistema, ma di una sua parte.

In presenza di un elevato numero futuro di pensionati, per il pagamento delle pensioni dovrà essere utilizzata anche tale riserva, la cui entità deve essere calcolata con riferimento alle specifiche caratteristiche di tipo demografico e pensionistico della collettività in esame.

Secondo il modello di tipo contributivo proposto dallo scrivente⁴, al risparmio pensionistico deve essere riconosciuto un rendimento correlato sia ai rendimenti effettivamente maturati dalla gestione finanziaria delle risorse patrimoniali disponibili, sia ai tassi di variazione dei redditi complessivi della categoria professionale. Tale

scelta di rendimento consente di congelare il debito pensionistico non coperto dalla riserva differenziale.

Nel predetto modello, inoltre, la sostenibilità del sistema è controllata da un apposito indicatore che determina il livello di aliquota contributiva necessario per mantenere in equilibrio il sistema. In tale modello viene affrontato e risolto il problema derivante dal progressivo e rilevante aumento dell'aspettativa di vita.

Ai fini dell'equità intergenerazionale è necessario evidenziare l'importanza della modalità di calcolo della prestazione individuale di tipo contributivo. Questo occorre per evitare che le generazioni successive debbano sopportare l'onere del pagamento di pensioni eccessive rispetto alle contribuzioni effettivamente versate dalle generazioni precedenti. Tale fatto, penalizzante per le attuali giovani generazioni, continua a persistere in taluni Enti ed è giustificato, in termini di sostenibilità finanziaria, da previsioni troppo ottimistiche relativamente ai futuri rendimenti finanziari e alle future dinamiche reddituali oltre che dalla mancanza di un adeguato indicatore di sostenibilità.

Quanto all'adeguatezza delle prestazioni non appare inutile ricordare che per le Casse che hanno effettuato il passaggio dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo si determina una riduzione della prestazione, conseguente al livello dei contributi effettivamente versati.

Tale livello contributivo per queste Casse è

⁴ M. Angrisani, *Funded and unfunded systems: two ends of the same stick*, Transactions of 28th International Congress of Actuaries, Parigi 28 maggio – 2 giugno 2006. M. Angrisani, *The logical sustainability of the pension system*, P.U.M.A. (2008), Vol. 19, No 1, pp. 67-81.

attualmente rapportato al solo contributo soggettivo. Talune Casse hanno richiesto di poter considerare anche, sia pure parzialmente, il contributo integrativo ai fini del calcolo della prestazione. Si osserva che per le Casse che conservano una modalità di tipo reddituale questo contributo può essere già utilizzato per il finanziamento della spesa per prestazioni e il suo utilizzo diventerà sempre più consistente in futuro. Si osserva, altresì, che nell'ambito delle Casse privatizzate l'innalzamento di tale contributo è stato autorizzato con la finalità esplicita del ripianamen-

to del debito previdenziale maturato. Risulta necessario, quindi, definire in modo omogeneo ed univoco la natura e l'utilizzo del contributo integrativo sia ai fini del computo della pensione, sia ai fini del pagamento della spesa pensionistica. Da ultimo si sottolinea l'urgenza di una riflessione in merito al Dm. del novembre 2007, relativo alle modalità di redazione dei bilanci tecnici. In questo decreto, come segnalato dallo scrivente nelle sedi competenti, sono presenti importanti criticità in ordine alle quali è necessario apportare correttivi.